



Circolare n.29 del 14 settembre 2022

## **CHIARIMENTI IN TEMA DI ESTEROMETRO**

La Circolare n. 26/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2022 fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), in vigore a partire dal 1° luglio 2022.


Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituito dal nuovo articolo 12 D.L. 73/2022 si prevede che: *«I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:*

- a) *la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*
- b) *la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».*

Il nuovo “esterometro” come già detto in vigore dallo scorso 1° luglio si basa su una tempistica a getto continuo che – a soli due mesi dall’entrata in vigore - risulta indubbiamente inadeguata per la stragrande maggioranza degli operatori, soprattutto per la gestione degli acquisti e le criticità considerando un caso diffusissimo ovvero l’acquisto di beni tramite le note piattaforme di e-commerce. Infatti la trasmissione “massiva” dei dati a cadenza trimestrale, è stata sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al sistema di Interscambio utilizzando lo Sdl secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi IVA nazionali.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.

Se per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con valore convenzionale XXXXXXXX per identificare che trattasi di controparte estera, non coinvolta nel processo di fatturazione elettronica ma inviando al cliente sempre la copia analogica della fattura (ad esempio in PDF



---

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

---

via mail). Occorrerà trasmettere il singolo file telematicamente allo Sdl entro i normali termini di emissione delle fatture.

Il termine per l'autofatturazione elettronica degli acquisti interni tramite internet di beni da soggetti extra UE (TD19) oppure (caso meno diffuso) per i servizi speciali (TD17) carenti di idonea documentazione, così come per l'invio delle operazioni attive ricadenti nella tempistica immediata (TD01) scade il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione dell'operazione (generalmente coincidente con la data di pagamento).

Un po' meno critica (ma non troppo) la gestione degli acquisti dai fornitori UE, infatti la tempistica IVA è legata alla tecnica dell'integrazione (TD17, TD18 e TD19) o delle operazioni attive in fatturazione differita (TD24) che possono invece confidare nell'invio dell'XML entro il 15 del mese successivo

Quindi il termine per la trasmissione dei dati relativi agli acquisti:

- a) coincide sempre con quello ultimo di applicazione del reverse charge nel caso di acquisti da fornitore UE impostati sulla tecnica dell'integrazione (articoli 46-47, D.L. n. 331/1993) 15 del mese successivo;
- b) nel caso dell'autofattura per acquisti da fornitori extra UE (art. 17, comma 2, e art. 21), quello per applicare il reverse è invece più stringente rispetto al termine di trasmissione dell'esterometro, si dispone di soli 12 giorni.

Caso particolarmente angoscioso è l'acquisto, tramite piattaforma e-commerce, da fornitore extra-UE non stabilito, ma identificato in Italia (situazione che rappresenta già un lusso rispetto al caso in cui il fornitore non sia identificato e non si disponga di bolletta doganale che documenti la regolare introduzione dei beni nell'Unione): infatti si dispone dei 12 miseri giorni, previsti per la fatturazione immediata.


Si ricorda che è data la possibilità al cessionario residente, che non riuscirà a trasmettere il flusso XML (nel nostro esempio TD19) entro 12 giorni (acquisto dl 1 ottobre invio entro il 13 ottobre), sarà portato a far figurare di aver emesso, nei termini suddetti, un'autofattura cartacea che terrà per sé (art. 21, comma 5) e che risulterà ritualmente annotata nel mese di effettuazione (art. 23); in tal caso nessuna tardività potrà essere mai eccepita per la trasmissione dell'XML entro il 15 del mese successivo (nel nostro caso 15 novembre 2022) si tratterà della comunicativa esterometro "light" gestito e conservato alla "vecchia" maniera (cioè su carta). Per ricorrere a tale possibilità è fondamentale interfacciarsi con la software-house per verificare se il programma di contabilità utilizzato ne permette la fattibilità.

Infine, è appena il caso di precisare che non deve trarre in inganno il recente esonero comunicativo introdotto dall'art. 12, D.L. n. 73/2022 per singoli acquisti fino a 5.000 euro, poiché tale semplificazione riguarda esclusivamente gli acquisti (diversi da quelli di cui sopra) carenti del requisito territoriale nel nostro paese.



**DOTTORI COMMERCIALISTI**  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

	<b>caso</b>	<b>Metodo e termini IVA reverse- charge</b>	<b>Annotazione nei registri</b>	<b>Scadenza trasmissione XML</b>
<b>1</b>	Acquisto interno di beni mobili da fornitore EXTRA-UE	Autofattura art.17 c.2 Entro 12 giorni dall'effettuazione	<u>Registro vendite:</u> entro il 15 del mese successivo ma con imputazione al mese di effettuazione  <u>Registro acquisti:</u> entro il termine di liquidazione in cui è esercitata la detrazione	TD19 da trasmettere:  autofattura elettronica entro 12 giorni dall'effettuazione  oppure  autofattura cartacea con invio del flusso esterometro entro il 15 del mese successivo
<b>2</b>	Acquisto interno di beni mobili da fornitore UE	Integrazione fattura art.17 c.2 e artt.46-47 Nel mese di arrivo fattura dal fornitore  (attenzione: se la fattura non arriva entro il 2° mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione è necessario emettere autofattura art.46 c.5 DL.n.331/93 (TD20))	Come il caso 1 ma con imputazione nel mese di arrivo della fattura	TD19 da trasmettere entro il 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (data XML = data arrivo fattura fornitore UE)
<b>3</b>	Acquisito intracomunitario di beni	Come nel caso 2		TD18 entro il 15 del mese successivo all'arrivo della fattura (data XML = data arrivo fattura dal fornitore UE)
<b>4</b>	Acquisto servizi generali da fornitore EXTRA-UE	Autofattura art.17 c.2 Entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione	Come nel caso 1	TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data effettuazione)
<b>5</b>	Acquisto servizi generali da fornitore UE	come nel caso 2		TD17 entro il 15 del mese successivo (data XML = data ricezione della fattura dal fornitore UE)



**DOTTORI COMMERCIALISTI**  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

<b>6</b>	Altri acquisti (acquisto di immobili o servizi speciali)	Se fornitore EXTRA-UE: come nel caso 1  Se fornitore UE: come nel caso 2	Se fornitore EXTRA-UE: come nel caso 1  Se fornitore UE: come nel caso 2	TD17 ovvero TD19 a seconda si tratti rispettivamente di servizi o di beni
----------	--	--	--	---

Di seguito si forniscono le principali delucidazioni fornite dall'agenzia delle Entrate

Quesito	Risoluzione
<b><i>Ambito di applicazione dell'esterometro</i></b>	
Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra soggetti economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori.	La trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori.
Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri.	L'adempimento non è legato alla rilevanza Iva delle operazioni poste in essere. Tuttavia si segnala che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta).
Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrino anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari").	Vista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica via SdI ai soggetti prima esclusi, si ritiene che forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, siano tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. I soggetti per i quali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà a partire dal 1° gennaio 2024 (come coloro che si avvalgono del regime forfetario e non hanno conseguito ricavi superiori a 25.000 euro nell'anno precedente) saranno tenuti alla trasmissione elettronica dei dati delle operazioni transfrontaliere a partire dalla medesima data.
<b><i>Regole di compilazione dei file xml</i></b>	
Si chiede se deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero e quelli trasmessi a SdI.	<b>Operazioni attive:</b> occorre mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI. Tuttavia, se non si utilizza il medesimo software il campo descrizione potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia



**DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI**

	<p>beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura.</p> <p><b>Operazioni passive:</b> si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'esterometro, il campo &lt;Descrizione&gt; potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.</p>
Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero.	<p>La trasmissione telematica dei dati relativi alle <u>operazioni svolte</u> nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i <u>termini di emissione delle fatture</u> o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; la trasmissione telematica dei dati relativi alle <u>operazioni ricevute</u> da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il <u>quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione</u>. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ipotesi di <b>cessioni intracomunitarie</b>: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</li><li>- Ipotesi di <b>prestazioni di servizi intracomunitari</b> non soggetti all'imposta ai sensi dell'art.7-ter: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</li><li>- Ipotesi di <b>cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori dall'Unione Europea</b>, quando non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies: entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione;</li><li>- Ipotesi di <b>acquisti</b>: entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.</li></ul>
Si chiede se vi sia un divieto di comunicare le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale.	Non è previsto alcun divieto ma vi è assenza dell'obbligo di comunicare i dati delle operazioni passive se è stata emessa una bolletta doganale o è stata ricevuta una fattura elettronica transitata per SdI.
<b>Conservazione</b>	
Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.	Per l'integrazione e l'autofatturazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri vi è obbligo di conservazione elettronica. Tale conservazione non determina il venir meno dell'obbligo di conservazione della fattura originale ricevuta o emessa extra SdI.



---

DOTTORI COMMERCIALISTI  
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

---

**N.B. : Per tutti i clienti con contabilità gestita dallo studio**

Per tutti gli acquisti in commento è necessario comunicare alla persona di riferimento entro **ogni fine settimana** gli acquisti effettuati ed inviare copia della relativa documentazione per permettere la tempestiva emissione dell'autofattura e l'invio allo Sdl.

Per i Clienti che utilizzano un diverso software di fatturazione si ricorda la necessità di conservare i file XML relativi all'integrazione/autofattura. A tal fine è necessario effettuare il download dei file interessati direttamente dal portale "fatturazione elettronica" dell'Agenzia delle Entrate ed importare tali file all'interno della propria piattaforma di fatturazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*Laura Locatelli - Alessandra Zonca*